

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 511

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per la
determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici
del corpo di polizia penitenziaria

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
9 settembre 2010, n. 162)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 ottobre 2012)

511

SENATO DELLA REPUBBLICA GABINETTO DEL PRESIDENTE.	
23 OTT. 2012	
Prot. N. 21406	N.



Al Ministro della Giustizia

3/3-47

Roma, 18 OTT. 2012



Al Presidente

Le trasmetto, per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 1, comma 2, di decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, lo schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162."

Con i più cordiali saluti

Renato Giuseppe Schifani

 Sen. Renato Giuseppe Schifani
 Presidente del Senato della Repubblica
 ROMA

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
RECANTE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PROFILI
PROFESSIONALI DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA,
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 SETTEMBRE
2010, N. 162**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162¹, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85, il seguente regolamento individua i profili professionali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

Attraverso il profilo professionale viene operata una descrizione del lavoro, declinata in termini di competenze di un soggetto con riferimento alla dimensione organizzativa del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e finalizzata a sostenere la pluralità dei processi lavorativi ad essa sottesa.

Le competenze individuate nel presente decreto, individuano in capo ai soggetti un insieme di risorse *standard* ritenute necessarie per gestire e presidiare una o più aree di attività distintive al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo in termini di qualità e nel rispetto dei parametri attesi. Una presentazione del lavoro nella prospettiva del soggetto che lo realizza, attraverso l'investimento "cognitivo" che esso deve sviluppare

¹ Art. 1 Istituzione dei ruoli

1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- a) ruolo degli operatori tecnici;
- b) ruolo dei revisori tecnici;
- c) ruoli dei periti tecnici;
- d) ruoli dei direttori tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I.

2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento è trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalità di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.

per interpretare e presidiare le attività in modo da far sì che la propria *performance* sia utile agli obiettivi comuni, ossia al complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA ed alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, nonché al complesso delle operazioni di comunicazione per via informatica e telematica dei dati alla banca dati nazionale del DNA (articoli 8 e seguenti della legge 30 giugno 2009 n. 85).

Vengono descritti i saperi necessari e significativi, dal punto di vista strategico rispetto all'ottenimento del risultato finale, per l'esercizio delle competenze, così come viene definita l'autonomia operativa e la responsabilità di ciascun soggetto a salvaguardia del carattere autonomo e distinto della competenza.

Nel dettaglio, gli operatori tecnici provvedono all'apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dei locali e degli uffici del Laboratorio Centrale. Svolgono mansioni esecutive relative al trattamento della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Provvedono al trattamento del materiale d'ufficio, fascicoli e documenti, collaborando con il responsabile alla gestione dell'archivio degli stessi, curano la riproduzione di atti e documenti ed eseguono gli incarichi attinenti alle mansioni, anche all'esterno del luogo di lavoro. Provvedono alle operazioni di trasporto, carico e scarico con mezzi idonei, dei materiali occorrenti al funzionamento degli uffici e dei locali di Laboratorio. Provvedono alla pulizia dei materiali e degli attrezzi d'uso. Provvedono alla manovra di macchine, come riportato nell'istruzione d'uso. Provvedono alle operazioni di apertura e chiusura dei magazzini, alla custodia delle merci curandone la loro catalogazione, archiviazione e conservazione. Sono in possesso dell'elementare conoscenza di base delle norme relative all'antifortunistica, all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Utilizzano sistemi informatici base di video scrittura, *database*, *software* grafico e fogli elettronici e di scanner e lettori codici *a barre*, qualora necessari per la scansione di documenti, plichi e campioni.

I revisori tecnici svolgono, con mansioni esecutive, attività richiedenti conoscenze tecniche, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti nell'ambito di procedure predeterminate, secondo le modalità fissate nei manuali d'istruzioni d'uso e nel

regolamento di attuazione di cui all'articolo 16 della legge 30 giugno 2009 n. 85. Devono possedere un'ottima conoscenza delle norme in materia antinfortunistica, di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro, provvedono alla preparazione di strumenti e dei materiali necessari all'attività di laboratorio. Sono responsabili della registrazione e della gestione degli strumenti e dei materiali utilizzati nell'ambito delle attività di laboratorio e di ufficio. Posseggono conoscenze di base di informatica e dei vari componenti che costituiscono una postazione di lavoro, costituita dal personal computer e dalle sue diverse periferiche, hanno una conoscenza di base dei sistemi operativi più comuni ed una adeguata conoscenza dei pacchetti applicativi più utilizzati per la gestione del lavoro di ufficio. Sono in grado, quindi, di svolgere tutte le attività di ufficio con l'ausilio del personal computer, di gestire la postazione di lavoro, di identificare e segnalare eventuali guasti alle attrezzature. Sono inoltre competenti nell'uso dei servizi di comunicazione offerti dalla rete internet (e-mail-motori di ricerca-videoconferenze).

I periti tecnici del ruolo biologo svolgono, con autonomia tecnico professionale e con apporto di competenze che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del ruolo biologo. Utilizzano strumenti complessi richiedenti particolari conoscenze delle relative tecnologie. Sono responsabili del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell'ambito delle loro funzioni, in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai superiori; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla gestione dei prodotti e servizi non conformi; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente al loro aggiornamento. Organizzano la distribuzione del lavoro, verificando che la esecuzione delle analisi avvenga in conformità alle documentazioni tecniche di riferimento e nello scrupoloso rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene del lavoro; registrano i reattivi e i materiali consumati dall'unità organizzativa in cui sono

inquadri. Sostituiscono in caso di impedimento o assenza, il titolare dell'unità organizzativa in cui sono inquadrati. Posseggono conoscenze di informatica sui sistemi operativi più comuni e dei vari pacchetti applicativi più utilizzati per la gestione del lavoro di ufficio. Sono in grado quindi di svolgere tutte le attività di ufficio con l'ausilio del personal computer dotato di accessori e di periferiche. Sono, inoltre, competenti nell'uso degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail-videoconferenze), nella ricerca di informazioni sul web. Partecipano alle commissioni di collaudo degli strumenti e sovrintendono alla manutenzione degli stessi. Sono in grado di comprendere i manuali d'uso ed i documenti tecnici redatti in lingua inglese. Sono tenuti nel quadro dell'aggiornamento professionale alla frequenza di corsi specialistici.

I periti tecnici del ruolo informatico svolgono, con autonomia tecnico professionale e con apporto di competenze che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del ruolo informatico. Posseggono conoscenze professionali di informatica e dei vari componenti che costituiscono una postazione di lavoro costituita dal personal computer e dei suoi diversi componenti; conoscono i sistemi operativi e i pacchetti applicativi più utilizzati in modo completo per la gestione automatizzata del lavoro di ufficio. Sono, inoltre, competenti nell'uso degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail -motori di ricerca - videoconferenze). Posseggono, inoltre, le conoscenze di base necessarie per partecipare alla realizzazione e alla gestione di sistemi complessi basati sull'elaborazione dei dati. Sono in grado di analizzare, dimensionare, gestire e progettare sistemi per l'elaborazione dei dati nonché la trasmissione, l'acquisizione e la condivisione delle informazioni. Risolvono problemi di automazione in applicazioni sviluppate con linguaggi di programmazione e sistemi applicativi di diverse tipologie, utilizzano componenti *hardware* e *software* e si occupano inoltre della loro manutenzione, sia a livello di *server* che di postazioni *client*.

Installano e configurano la strumentazione informatica; selezionano, installano, connettono e mettono in esercizio le varie componenti; installano e configurano sistemi operativi e programmi applicativi, aggiornano i programmi con le nuove versioni;

garantiscono il salvataggio dei dati, il loro recupero, eliminano guasti o malfunzionamenti; identificano nei dati e nei programmi la presenza di virus e sono in grado di procedere alla loro eliminazione; installano sistemi in rete e procedono alla loro manutenzione; localizzano e eliminano errori nel materiale e nei programmi; intervengono in caso di difficoltà o quando vengono installati nuovi programmi; istruiscono il personale sottordinato all'uso delle varie apparecchiature (computer e le diverse periferiche quali stampanti, scanners, ecc.). Partecipano alle commissioni di collaudo degli strumenti e sovrintendono alla manutenzione degli stessi. Sono in grado di comprendere i manuali d'uso e i documenti tecnici redatti in lingua inglese.

I direttori tecnici del ruolo biologo svolgono attività richiedente preparazione professionale di livello universitario in genetica umana e biologia molecolare, con conseguente apporto di competenza specialistica in analisi di genetica forense; procedono direttamente a tutte le operazioni di tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge 30 giugno 2009 n. 85, rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione penitenziaria, ed alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA. Alla suddetta attività provvedono secondo le tecniche e le modalità fissate nel regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 giugno 2009 n. 85. Sono preposti al laboratorio scientifico con facoltà di decisione sull'adozione delle varie tecniche e di approvazione dei metodi di analisi, con poteri di direzione ovvero di coordinamento della struttura medesima o di una o più unità organizzativa a rilevanza esterna di cui si compone il Laboratorio. Provvedono alla certificazione delle attività svolte anche per la parte condotta dal personale alle loro dipendenze; interpretano e valutano i risultati di analisi, redigono e sottoscrivono i rapporti di prova, con responsabilità degli atti prodotti e dei risultati conseguiti e della loro attendibilità. Svolgono compiti di istruzione del personale dipendente. In tutte le fasi di lavoro, assicurano che siano osservate le norme relative all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro, provvedendo direttamente, in caso di insufficienza dei dispositivi o delle norme, a proporre le necessarie integrazioni o modifiche a tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività. Svolgono attività di studio, ricerca e sperimentazione per

la soluzione di quesiti inerenti l'attività di tipizzazione del DNA in ambito forense; rappresentano l'amministrazione in organi collegiali, convegni e congressi. Partecipano a commissioni di valutazione o di collaudo; sovrintendono alle analisi di costo ed alle valutazioni tecnico-economiche delle attrezzature e della fornitura di lavori, nonché alla stesura di capitolati tecnici. Nel quadro dell'aggiornamento professionale sono tenuti alla frequenza di corsi specialistici.

I direttori tecnici del ruolo informatico, nell'ambito dell'organizzazione, sono preposti alla direzione di una *équipe* di lavoro, svolgono attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica, nell'ambito delle procedure informatiche e nell'utilizzo delle tecniche per la gestione delle diverse fasi del ciclo di vita di un sistema informativo (progettazione, realizzazione, collaudo, produzione, conduzione operativa. Manutenzione evolutiva). Sperimentano modelli applicativi di tipo informatico e supportano l'uso di sistemi informativi complessi basati su reti locali e geografiche. Svolgono attività di analisi e progettazione dei flussi informativi; scelgono le metodologie di lavoro; predispongono le istruzioni operative e la relativa documentazione, svolgono analisi dei processi amministrativi in funzione della loro automazione; provvedono all'analisi dell'impatto organizzativo delle procedure informatiche; provvedono al controllo e alla verifica della sicurezza dei sistemi. Vigilano sulla corretta tenuta dei sistemi informatici monitorando l'attività delle ditte di assistenza. Partecipano a commissioni di valutazione o di collaudo; provvedono alla stesura di capitolati tecnici. Esprimono pareri tecnico/economici che richiedono approfondite conoscenze teorico/pratiche. Partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza.

Schema di decreto del Ministro della giustizia
recante «regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9
settembre 2010, n. 162»

Referente UL Giustizia: Dott. Mario Malagnino
magistrato addetto Ufficio legislativo Ministero della giustizia
06/68852539

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente regolamento dà attuazione alla previsione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria) ed individua i profili professionali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del corpo di polizia penitenziaria.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge 30 giugno 2009 n. 85, nel prevedere l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio nazionale per la banca dati del DNA, dispone, all'art. 18, che vengano altresì istituiti i ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, onde consentire che vengano acquisite all'amministrazione penitenziaria le professionalità adatte allo svolgimento dei compiti alla stessa assegnati per quanto concerne la gestione del laboratorio in questione.

Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, pertanto, ha provveduto ad istituire i ruoli tecnici in questione, rinviando ad un successivo regolamento – integrato dal presente provvedimento – la determinazione dei profili professionali del personale da incardinare nei medesimi ruoli tecnici.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente provvedimento non interviene, pertanto, a modificare la disciplina vigente, ma la integra con la necessaria normativa di dettaglio.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento non comporta rilegificazioni ed è stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente pendenti in Parlamento progetti di legge vertenti su identica o analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata la specificità degli interventi normativi previsti dal provvedimento, non risultano linee prevalenti della regolamentazione di altri stati membri dell'Unione Europea sul medesimo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative; le definizioni utilizzate nel testo risultano pienamente coerenti con quelle attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento non introduce modifiche alla vigente normativa primaria o secondaria.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni dirette esplicite e il medesimo non comporta abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi interventi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non risulta necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche in materia e sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

Schema di decreto del Ministro della giustizia
recante «regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9
settembre 2010, n. 162»

Referente UL Giustizia: Dott. Mario Malagnino
magistrato addetto Ufficio legislativo Ministero della giustizia
06/68852539

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La legge 30 giugno 2009, n. 85, nel prevedere l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio nazionale per la banca dati del DNA, dispone, all'art. 18, che vengano altresì istituiti i ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, onde consentire che vengano acquisite all'amministrazione penitenziaria le professionalità adatte allo svolgimento dei compiti alla stessa assegnati per quanto concerne la gestione del laboratorio in questione.

Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, pertanto, ha provveduto ad istituire i ruoli tecnici in questione, rinviando ad un successivo regolamento – integrato dal presente provvedimento – la determinazione dei profili professionali del personale da incardinare nei medesimi ruoli tecnici.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La vigente disciplina (art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162) prevede l'individuazione necessaria dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria per poter completare l'iter relativo all'acquisizione delle professionalità necessarie all'amministrazione per la corretta e compiuta gestione del Laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA, istituito dalla legge 30 giugno 2009, n. 85.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

V. sub A) e B).

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il risultato che si intende ottenere mediante l'intervento normativo è quello di completare l'iter normativo richiesto affinché si proceda alle assunzioni di personale necessarie al corretto svolgimento dei compiti assegnati all'amministrazione.

Al fine di verificare il grado di successo raggiunto attraverso le presenti modifiche normative, sarà possibile, pertanto, analizzare l'effettiva conclusione delle procedure di assunzione.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Ministero della giustizia.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nel corso dell'istruttoria AIR, non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica; la stessa si è pertanto limitata all'apporto delle competenze interne al Ministero della giustizia.

Si è provveduto, come prescritto, a richiedere il parere del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

Non è stato possibile percorrere l'opzione zero per la necessità di attuare il disposto dell'art. 1 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non è stato possibile considerare opzioni alternative in quanto era necessario intervenire con norma secondaria dovendosi procedere ad attuazione di norma primaria. Nel merito, nell'ambito dell'amministrazione non sono emerse soluzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento prende le mosse dall'attenta analisi statistica delle problematiche derivanti dall'applicazione della disciplina attualmente vigente, fornendo l'unica soluzione possibile alle questioni evidenziate dall'analisi effettuata.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'intervento regolatorio non derivano svantaggi.

Dall'intervento derivano invece importanti vantaggi, in particolare quello di consentire la conclusione delle procedure volte all'assunzione delle professionalità necessarie a dare completa attuazione al disposto della legge n. 85/2009, istitutiva – presso l'Amministrazione penitenziaria – del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione perché non sono emerse soluzioni alternative né dal punto di vista giuridico né nel merito.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento è realizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

La modifica non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Ministero della giustizia.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo verrà eseguito attraverso il monitoraggio delle analisi statistiche effettuabili ed effettuate nell'ambito dell'attività giudiziaria.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il decreto sarà sottoposto a V.I.R. con cadenza biennale a cura del Ministero della giustizia, nella quale saranno principalmente valutati i seguenti parametri:

- conclusione delle procedure di assunzione del personale oggetto del decreto;
- adeguatezza dei profili professionali astrattamente determinati con il presente regolamento all'effettivo svolgimento dei compiti assegnati al personale in servizio.

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
RECANTE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PROFILI
PROFESSIONALI DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 SETTEMBRE 2010, N. 162**



Il Ministro della Giustizia

di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle finanze
e con
il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85, il quale prevede che, con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i profili professionali degli appartenenti ai ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Visti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari nelle sedute del _____

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data.....;

Adotta
il seguente regolamento

ART. 1

1. I profili professionali degli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici, al ruolo dei revisori tecnici, al ruolo dei periti tecnici e al ruolo dei direttori tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria, individuati ai sensi dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 per l'espletamento delle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituiti presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono determinati in conformità alla tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE**

Tabella A

ELENCO RUOLI E QUALIFICHE	CARATTERISTICHE DEI PROFILI	CONTENUTI DEI PROFILI
<p>1. OPERATORI TECNICI:</p> <p>a) agente tecnico; b) agente scelto tecnico; c) assistente tecnico; d) assistente capo tecnico.</p>	<p>TITOLO DI STUDIO: possesto della scuola dell'obbligo con conoscenze di tipo operativo generale.</p> <p>PROFESSIONALITA': attività caratterizzata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili dopo un periodo di formazione, addestramento e verifica.</p> <p>AUTONOMIA OPERATIVA: limitata all'esecuzione del lavoro nell'ambito delle disposizioni ed istruzioni impartite e dei requisiti posseduti.</p> <p>RESPONSABILITA': limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e dei compiti affidatigli</p>	<p>Gli operatori tecnici provvedono all'apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dei locali e degli uffici del Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA.</p> <p>Svolgono mansioni esecutive relative al trattamento della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Provvedono al trattamento del materiale d'ufficio, fascicoli e documenti, collaborando con il responsabile alla gestione dell'archivio degli stessi, curano la riproduzione di atti e documenti ed eseguono gli incarichi attinenti alle mansioni, anche all'esterno del luogo di lavoro.</p> <p>Provvedono alle operazioni di trasporto, carico e scarico con mezzi idonei, dei materiali occorrenti al funzionamento degli uffici e dei locali di Laboratorio.</p> <p>Provvedono alla pulizia dei materiali e degli attrezzi d'uso.</p> <p>Provvedono alla manovra di macchine, come riportato nell'istruzione d'uso.</p> <p>Provvedono alle operazioni di apertura e chiusura dei magazzini, alla custodia delle merci curandone la loro catalogazione, archiviazione e conservazione.</p> <p>Sono in possesso dell'elementare conoscenza di base delle norme relative all'antinfortunistica, all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.</p> <p>Utilizzano sistemi informatici base di video scrittura, <i>database</i>, <i>software</i> grafico e fogli elettronici e di scanner e lettori codici a barre, qualora necessari per la scansione di documenti, plichi e campioni.</p>
	<p>TITOLO DI STUDIO: possesto del diploma di istruzione</p>	

<p>professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, in materie afferenti i settori tecnici di riferimento (chimico-biologico, informatico); ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle Regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale nelle medesime materie.</p> <p>PROFESSIONALITA': è richiesta una preparazione professionale anche acquisita dopo un periodo di formazione, addestramento e verifica.</p> <p>AUTONOMIA OPERATIVA: piena nell'ambito delle istruzioni e delle direttive tecniche ricevute, non necessariamente dettagliate, e dei requisiti posseduti, con margini valutativi nell'esecuzione della prestazione</p> <p>RESPONSABILITA': limitata al corretto svolgimento delle mansioni affidategli e ai risultati ottenuti con il proprio lavoro, nell'ambito di più ampi processi produttivi. L'attività può comportare il raccordo di addetti con qualifica inferiore.</p>	<p>professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, in materie afferenti i settori tecnici di riferimento (chimico-biologico, informatico); ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle Regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale nelle medesime materie.</p> <p>PROFESSIONALITA': è richiesta una preparazione professionale anche acquisita dopo un periodo di formazione, addestramento e verifica.</p> <p>AUTONOMIA OPERATIVA: piena nell'ambito delle istruzioni e delle direttive tecniche ricevute, non necessariamente dettagliate, e dei requisiti posseduti, con margini valutativi nell'esecuzione della prestazione</p> <p>RESPONSABILITA': limitata al corretto svolgimento delle mansioni affidategli e ai risultati ottenuti con il proprio lavoro, nell'ambito di più ampi processi produttivi. L'attività può comportare il raccordo di addetti con qualifica inferiore.</p>	<p>I revisori tecnici svolgono, con mansioni esecutive, attività richiedenti conoscenze tecniche per l'espletamento delle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti, anche complessi, nell'ambito di procedure predeterminate, secondo le modalità fissate nei manuali d'istruzioni d'uso e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 16 della legge 30 giugno 2009 n. 85.</p> <p>In possesso di un'ottima conoscenza delle norme in materia antinfortunistica, di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro, provvedono alla preparazione di strumenti e dei materiali necessari all'attività di laboratorio.</p> <p>Sono responsabili della registrazione e della gestione degli strumenti e dei materiali utilizzati nell'ambito delle attività di laboratorio e di ufficio.</p> <p>Posseggono conoscenze di base di informatica e dei vari componenti che costituiscono una postazione di lavoro, costituita dal personal computer e dalle sue diverse periferiche, hanno una conoscenza di base dei sistemi operativi più comuni ed una adeguata conoscenza dei pacchetti applicativi più utilizzati per la gestione del lavoro di ufficio. Sono in grado, quindi, di svolgere tutte le attività di ufficio con l'ausilio del personal computer, di gestire la postazione di lavoro, di identificare e segnalare eventuali guasti alle attrezzature. Sono inoltre competenti nell'uso dei servizi di comunicazione offerti dalla rete internet (e-mail-motori di ricerca-videoconferenze).</p>
---	---	--

<p>3. PERITI TECNICI</p>	<p>TITOLO DI STUDIO: possesso del diploma di perito in chimica e biotecnologie o diploma equipollente con indirizzo in biotecnologie ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in tecnico di laboratorio, di durata complessiva non inferiore alle 600 ore, con esame finale certificato, rilasciato da istituto legalmente riconosciuto.</p>	<p>I periti tecnici del ruolo biologo, svolgono, con autonomia tecnica professionale e con apporto di competenze che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del ruolo biologo. Utilizzano strumenti complessi richiedenti particolari conoscenze delle relative tecnologie. Sono responsabili del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell'ambito delle loro funzioni, in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai superiori; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla gestione dei prodotti e servizi non conformi; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente al loro aggiornamento.</p>
<p>A) profilo professionale biologo; a) vice perito; b) perito; c) perito capo; d) perito superiore.</p>	<p>PROFESSIONALITA': è richiesta una preparazione professionale specifica.</p> <p>AUTONOMIA OPERATIVA: ampia nell'ambito di istruzioni e direttive generali, non necessariamente dettagliate, e dei requisiti posseduti</p>	<p>Organizzano la distribuzione del lavoro, verificando che la esecuzione delle analisi avvenga in conformità alle documentazioni tecniche di riferimento e nello scrupoloso rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene del lavoro; registrano i reattivi e i materiali consumati dall'unità organizzativa in cui sono inquadrati.</p> <p>Sostituiscono in caso di impedimento o assenza, il titolare dell'unità organizzativa in cui sono inquadrati.</p> <p>Posseggono conoscenze di informatica sui sistemi operativi più comuni e dei i vari pacchetti applicativi più utilizzati per la gestione del lavoro di ufficio. Sono in grado quindi di svolgere tutte le attività di ufficio con l'ausilio del personal computer dotato di accessori e di periferiche. Sono, inoltre, competenti nell'uso degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail-videoconferenze), nella ricerca di informazioni sul web.</p> <p>Partecipano alle commissioni di collaudo degli strumenti e sovrintendono alla manutenzione degli stessi. Sono in grado di comprendere i manuali d'uso ed i documenti tecnici redatti in lingua inglese. Sono tenuti nel quadro dell'aggiornamento professionale alla frequenza di corsi specialistici.</p>
	<p>RESPONSABILITA': piena e completa nell'ambito dell'unità organizzativa in cui è inquadrato limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro e agli obiettivi affidati. L'attività comporta il coordinamento di più unità operative in <i>equipe</i>.</p>	

<p>4. PERITI TECNICI</p> <p>A) profilo professionale informatico: a) vice perito; b) perito; c) perito capo; d) perito superiore.</p>	<p>TITOLO DI STUDIO:</p> <p>possessione del diploma di perito in informatica o diploma equipollente con specializzazione in informatica ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica, di durata complessiva non inferiore alle 600 ore, con esame finale certificato, rilasciato da istituto legalmente riconosciuto.</p> <p>PROFESSIONALITA':</p> <p>è richiesta una preparazione professionale specifica.</p> <p>AUTONOMIA OPERATIVA:</p> <p>ampia nell'ambito di istruzioni e direttive generali, non necessariamente dettagliate, e dei requisiti posseduti</p> <p>RESPONSABILITA':</p> <p>piena e completa nell'ambito dell'unità organizzativa in cui è inquadrato limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro e agli obiettivi affidati. L'attività comporta il coordinamento di equipe.</p>	<p>I periti tecnici del ruolo informatico svolgono, con autonomia tecnica professionale e con apporto di competenze che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del ruolo informatico.</p> <p>Posseggono conoscenze professionali di informatica e dei vari componenti che costituiscono una postazione di lavoro costituita dal personal computer e dei suoi diversi componenti; conoscono i sistemi operativi e i pacchetti applicativi più utilizzati in modo completo per la gestione automatizzata del lavoro di ufficio. Sono, inoltre, competenti nell'uso degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail -motori di ricerca - videoconferenze).</p> <p>Posseggono, inoltre, le conoscenze di base necessarie per partecipare alla realizzazione e alla gestione di sistemi complessi basati sull'elaborazione dei dati.</p> <p>Sono in grado di analizzare, dimensionare, gestire e progettare sistemi per l'elaborazione dei dati nonché la trasmissione, l'acquisizione e la condivisione delle informazioni. Risolvono problemi di automazione in applicazioni <i>sviluppate con linguaggi di programmazione e sistemi applicativi di diverse tipologie</i></p> <p>Utilizzano componenti hardware e software e si occupano inoltre della loro manutenzione, sia a livello di <i>server</i> che di postazioni <i>client</i>.</p> <p>Installano e configurano la strumentazione informatica; selezionano, installano, connettono e mettono in esercizio le varie componenti; installano e configurano sistemi operativi e programmi applicativi, aggiornano i programmi con le nuove versioni; garantiscono il salvataggio dei dati, il loro recupero, eliminano guasti o malfunzionamenti; identificano nei dati e nei programmi la presenza di virus e sono in grado di procedere alla loro eliminazione; installano sistemi in rete e procedono alla loro manutenzione; localizzano e eliminano errori nel materiale e nei programmi; intervengono in caso di difficoltà o quando vengono installati nuovi programmi; istruiscono il personale subordinato all'uso delle varie apparecchiature (computer e le diverse periferiche quali stampanti, scanners, ecc.).</p> <p>Partecipano alle commissioni di collaudo degli strumenti e sovrintendono alla manutenzione degli stessi. Sono in grado di comprendere i manuali d'uso e i documenti tecnici redatti in lingua inglese.</p>		<p>TITOLO DI STUDIO:</p>	
--	--	--	--	---------------------------------	--

<p>5. DIRETTORI TECNICI</p> <p>A) profilo professionale biologo;</p> <p>a) vice direttore tecnico;</p> <p>b) direttore tecnico;</p> <p>c) direttore tecnico capo;</p> <p>d) direttore tecnico coordinatore.</p>	<p>possesto di laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in biologia, scienze biologiche o biotecnologie ed equipollenti.</p> <p>Iscrizione all'Ordine dei biologi nella sezione A dell'Albo professionale</p> <p>PROFESSIONALITA': preparazione professionale di livello universitario specialistico con connessa abilitazione professionale</p> <p>AUTONOMIA OPERATIVA: completa nella determinazione di processi lavorativi in ordine agli obiettivi da conseguire.</p> <p>RESPONSABILITA': piena e completa della corretta esecuzione dei lavori, sia per quanto attiene al corretto uso dei materiali e/o attrezzi in dotazione, sia per quanto attiene al rispetto di leggi e disposizioni varie. E' responsabile dei risultati relativi alle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato o diretto.</p>	<p>I direttori tecnici del ruolo biologo svolgono attività richiedente preparazione professionale di livello universitario in genetica umana e biologia molecolare, con conseguente apporto di competenza specialistica in analisi di genetica forense; procedono direttamente a tutte le operazioni di tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge 30 giugno 2009 n. 85, rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione penitenziaria, ed alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA. Alla suddetta attività provvedono secondo le tecniche e le modalità fissate nel regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 giugno 2009 n. 85.</p> <p>Sono preposti al laboratorio scientifico con facoltà di decisione sull'adozione delle varie tecniche e di approvazione dei metodi di analisi, con poteri di direzione ovvero di coordinamento della struttura medesima o di una o più unità organizzativa a rilevanza esterna di cui si compone il Laboratorio. Provvedono alla certificazione delle attività svolte anche per la parte condotta dal personale alle loro dipendenze; interpretano e valutano i risultati di analisi, redigono e sottoscrivono i rapporti di prova, con responsabilità degli atti prodotti e dei risultati conseguiti e della loro attendibilità. Svolgono compiti di istruzione del personale dipendente.</p> <p>In tutte le fasi di lavoro, assicurano che siano osservate le norme relative all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro, provvedendo direttamente, in caso di insufficienza dei dispositivi o delle norme, a proporre le necessarie integrazioni o modifiche a tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività.</p> <p>Svolgono attività di studio, ricerca e sperimentazione per la soluzione di quesiti inerenti l'attività di tipizzazione del DNA in ambito forense; rappresentano l'amministrazione in organi collegiali, convegni e congressi.</p> <p>Partecipano a commissioni di valutazione o di collaudo; sovrintendono alle analisi di costo ed alle valutazioni tecnico-economiche delle attrezzature e della fornitura di lavori, nonché alla stesura di capitolati tecnici.</p> <p>Nel quadro dell'aggiornamento professionale sono tenuti alla frequenza di corsi specialistici.</p>
	<p>TITOLO DI STUDIO: possesto di laurea specialistica, laurea</p>	

<p>6. DIRETTORI TECNICI</p> <p>A) profilo professionale informatico:</p> <p>a) vice direttore tecnico;</p> <p>b) direttore tecnico;</p> <p>c) direttore tecnico capo;</p> <p>d) direttore tecnico coordinatore.</p>	<p>magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in informatica, ingegneria informatica ed equipollenti</p> <p>PROFESSIONALITA':</p> <p>preparazione professionale di livello universitario specialistico</p> <p>AUTONOMIA OPERATIVA:</p> <p>completa e piena nella determinazione dei processi lavorativi in riferimento agli obiettivi da conseguire.</p> <p>RESPONSABILITA':</p> <p>piena e completa della corretta esecuzione dei lavori, sia per quanto attiene al corretto uso dei materiali e/o attrezzi in dotazione, sia per quanto attiene al rispetto di leggi e disposizioni varie (di sicurezza, antinfortunistiche, ecc.).</p> <p>E' responsabile dei risultati relativi alle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.</p>	<p>I direttori tecnici del ruolo informatico, nell'ambito dell'organizzazione, sono preposti alla direzione di una equipe di lavoro, svolgono attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica, nell'ambito delle procedure informatiche e nell'utilizzo delle tecniche per la gestione delle diverse fasi del ciclo di vita di un sistema informatico (progettazione, realizzazione, collaudo, produzione, conduzione operativa. Manutenzione evolutiva).</p> <p>Sperimentano modelli applicativi di tipo informatico e supportano l'uso di sistemi informativi complessi basati su reti locali e geografiche.</p> <p>Svolgono attività di analisi e progettazione dei flussi informativi; scelgono le metodologie di lavoro; predispongono le istruzioni operative e la relativa documentazione, svolgono analisi dei processi amministrativi in funzione della loro automazione; provvedono all'analisi dell'impatto organizzativo delle procedure informatiche; provvedono al controllo e alla verifica della sicurezza dei sistemi.</p> <p>Vigilano sulla corretta tenuta dei sistemi informatici monitorando l'attività delle ditte di assistenza. Partecipano a commissioni di valutazione o di collaudo; provvedono alla stesura di capitolati tecnici.</p> <p>Esprimono pareri tecnico/economici che richiedono approfondite conoscenze teorico/pratiche. Partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza.</p>
---	---	---

S

3/3-47
D. MALAGHINO

Mod. UT015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3129/2012

Roma, addì 6 LUGLIO 2012

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
4874/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

REGOLAMENTO
DETERMINAZIONE PROFILI
PROFESSIONALI RUOLI TECNICI
CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



m_dg.LEG.06/07/2012.0005536.E



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 giugno 2012

NUMERO AFFARE 04874/2012

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162".

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 3/3-47 del 25 maggio 2012, con la quale il Ministero della giustizia - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.

l

u

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento in esame è finalizzato ad individuare i profili professionali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 9 settembre 2010, n. 162, che ha istituito detti ruoli.

I soggetti che ne fanno parte sono destinati a sostenere, in rapporto al profilo professionale e al correlato livello di responsabilità, la pluralità dei processi lavorativi necessari per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Nel definire le risorse di base e le competenze di ciascuna delle figure previste nei ruoli, si è tenuto conto sia del complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA e alla conservazione dei campioni biologici, sia delle esigenze di comunicazione per via informatica e telematica dei dati alla banca nazionale del DNA, come descritte dagli artt. 8 e ss. della l. 30 giugno 2009, n. 85.

Lo schema di decreto consta di un solo articolo che rinvia ad una tabella allegata, nella quale per ciascuna delle qualifiche previste nei ruoli tecnici del Corpo della polizia penitenziaria, come individuati dall'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 162 del 2010 (ruolo degli operatori tecnici, ruolo dei revisori tecnici, ruoli dei periti tecnici e ruoli dei direttori tecnici), sono precisati il titolo di studio per l'accesso al ruolo e le competenze, nonché l'autonomia operativa, la responsabilità e i contenuti dei profili, in modo che risulti chiaro l'apporto di ciascuna



figura professionale alle finalità per le quali i ruoli in questione sono stati istituiti.

Passando quindi alla descrizione dei profili, in stretta sintesi, viene in evidenza che:

- a) gli *operatori tecnici*, per i quali è richiesto il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo con conoscenze di tipo operativo generale, svolgono mansioni esecutive, che vanno dalla custodia e sorveglianza dei locali all'utilizzazione delle apparecchiature informatiche per operazioni di base;
- b) i *revisori tecnici*, che devono possedere un diploma di istruzione professionale conseguito presso un istituto statale (chimico-biologico, informatico) o un titolo professionale equipollente rilasciato dalle Regioni, svolgono, con mansioni esecutive, attività richiedenti conoscenze tecniche, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti nell'ambito di procedure determinate, secondo le modalità fissate dai manuali d'uso e dall regolamento di attuazione, di cui all'art. 16 della l. n. 85 del 2009;
- c) i *periti tecnici*, distinti nei ruoli *biologi e informatici*, per i quali è previsto il possesso del diploma di perito in chimica e biotecnologie, informatica o equipollente, svolgono con autonomia tecnico professionale e con apporto di competenze, che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente ai corrispondenti ruoli dei direttori tecnici;
- d) i *direttori tecnici dei ruoli*, distinti nei ruoli *biologi e informatici*, per i quali



è prevista un preparazione di base di livello universitario specialistico con connessa abilitazione professionale, svolgono attività nei settori della genetica umana e della biologia molecolare, nonché delle procedure informatiche e dei relativi sistemi di gestione, con conseguente apporto di competenze altamente specialistiche che si sviluppano sia all'interno delle strutture, sia nelle relazioni esterne connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Considerato.

Lo schema di regolamento proposto rientra tra gli adempimenti che discendono dalla l. 30 giugno 2009, n. 85, che autorizzato l'adesione dell'Italia al Trattato di Prum. Detto trattato prevede, in particolare, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale asservito alla stessa.

Osserva preliminarmente la Sezione che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 9 settembre 2010, n. 162, istitutivo dei ruoli tecnici per la specifica esigenza, ha previsto che i profili professionali degli appartenenti ai ruoli suddetti, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema di regolamento è poi trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia.

Orbene, prima di quest'ultimo adempimento, occorre che il Ministero proponente acquisisca formalmente il concerto dei Ministri indicati dall'art. 17 detto, non essendo sufficiente a soddisfare la prescrizione



di legge l'acquisizione, documentata in atti, dell'avviso favorevole del Ragioniere generale dello Stato e dei Capi degli uffici legislativi dei Ministri concertanti.

Con riferimento, poi, ai profili professionali descritti nella tabella allegata viene in evidenza alla voce "*professionalità*" che soltanto in corrispondenza del ruolo degli operatori tecnici è prevista una preparazione professionale anche acquisita dopo un periodo di formazione, addestramento e verifica.

Pur convenendo che le esigenze formative in aggiunta a quelle scolastiche siano viepiù necessarie per coloro che accedono ai ruoli preposti a mansioni esecutive, essendo richiesto il possesso del solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, sembrerebbe opportuno che l'Amministrazione proponente valuti la convenienza ad inserire analoga previsione anche per i ruoli superiori, considerato che la frequenza di un corso di formazione basico con una verifica finale, oltre che utile ad integrare la preparazione scolastica o universitaria di coloro che accedono ai ruoli, è generalmente prevista nelle regolamentazioni che disciplinano l'accesso ai ruoli corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Con riferimento, poi, al contenuto dei profili e, in particolare a quello degli operatori tecnici, mentre rientra indubbiamente tra le mansioni esecutive per gli stessi previste la pulizia dei materiali e degli attrezzi d'uso, sembrerebbero meno appropriate le mansioni di pulizia degli ambienti di lavoro. Sul punto si rimanda all'apprezzamento dell'Amministrazione proponente.

Quanto, infine, agli aspetti formali si formulano i seguenti suggerimenti relativamente allo schema proposto:

- nell'ambito del preambolo sopprimerè il "considerato", trasferendone nel terzo "visto" il contenuto opportunamente semplificato (non è necessario il riferimento all'art. 17, comma 3 della l. 23 agosto 1988, n. 400, in quanto espresso nel penultimo "visto");
- all'art. 1, comma 1, sostituire alla fine del periodo le parole "al presente provvedimento" con le seguenti "*che costituisce parte integrante del presente regolamento.*";
- in testa all'allegato, aggiungere alle parole "Tabella A" gli estremi del decreto del Ministro della giustizia del quale la tabella stessa è parte integrante.

P.Q.M.

si esprime parere favorevole con osservazioni.


L'ESTENSORE

Elio Toscano




IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli






Ministero
dell' Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

26 SET. 2012

ACC/55/GIUST/13791

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Ufficio legislativo



R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schemi di decreti interministeriali (Giustizia - MEF - Semplificazione) ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (Ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria).

Si fa riferimento ai provvedimenti indicati in oggetto, trasmessi da codesto Ministero per l'acquisizione del previsto concerto da parte di questa Amministrazione.

Al riguardo si comunica, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il parere favorevole di questo Dicastero all'ulteriore corso degli stessi, considerato che sono state recepite le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO



39 06 68997242



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

(M)

3/3-47

Dr. MALLONNI

Prot. n. 373 /12/UL/P.4.375

Roma 8 agosto 2012

Al Ministero della giustizia
- Ufficio legislativo

ROMA

Oggetto: decreti interministeriali ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162 (ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria).

Facendo seguito alla nota del 7 agosto 2012 del Ministero della giustizia - Ufficio legislativo n.0006303.U, si esprime parere favorevole sull'ulteriore corso dei provvedimenti in oggetto.

Roma, 8 agosto 2012

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Germana Panzironi)

Panzironi



m_dg.LEG.08/08/2012.0006334.E



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 203 / 2203

Roma 17 settembre 2012

Al Sig. Direttore Generale della
Direzione Generale del Personale
e della Formazione

SEDE

OGGETTO: DD.MM. ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162, istitutivo dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Laboratorio Centrale Banca dati DNA).


In relazione alla ministeriale del 3 agosto u.s. Prot. GDAP-0288191-2012 riguardante l'informativa alle Organizzazioni Sindacali sui Decreti Ministeriali di cui all'oggetto, si trasmettono le osservazioni fatte pervenire dalle OO.SS. O.S.A.P.P., Si.N.A.P.Pe. e UGL P.P..

Si rappresenta che le OO.SS. S.A.P.Pe., UIL-PA/PP, CISL FNS, FSA-CNPP e CGIL-FP/PP a tutt'oggi non hanno fatto pervenire osservazioni.

Con osservanza

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Al Paresi ^{DAG} 01/04
14/9/2012



Organizzazione
Sindacale
Autonoma
Polizia
Penitenziaria

Prot. n.13415/1K2/S.G.
n.GDAP 288191
del 03.08.2012
URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE

Roma, li 7 settembre 2012

e. p.c.

Al Capo del DAP
Pres. Giovanni **TAMBURINO**
Largo Luigi Daga n.2 - 00164 R O M A

Al Ministro della Giustizia
Prof. Avv.to Paola **SEVERINO**
Via Arenula n.70 - 00186 R O M A

Al Segretari O.S.A.F.P.
LORO SEDI

Al V.Capo del D.A.P. Vicario
Pres. Simonetta **MATONE**

Al Direttore Generale della Direzione
Generale del Personale e della Formazione
Cons. Riccardo **TURRINI VITA**

Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Fierina **CONTE**
Largo Luigi Daga n.2 - 00164 R O M A



GDAP-0320468-2012

PE IAP-1e00-10/09/2012-0320468-2012

Oggetto: DD.MM. ai sensi dell'art.1, comma 2 e 3, del Decreto Legislativo 162/2010, istitutivo del Corpo di Polizia Penitenziaria a norma dell'art.18 della Legge 85/20109 (Laboratorio Centrale per la Banca dati DNA).

In esito alla nota che si riscontra con cui si chiedono eventuali osservazioni, entro il 14 settembre 2012, in ordine agli "schemi di decreto del Ministro della Giustizia recante le modalità di accesso" del personale dei Ruoli Tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria ex art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 162/2010, preme evidenziare quanto segue:


- 1) nella previsione dello schema di decreto ministeriale non appaiono valorizzarsi debitamente le professionalità che caratterizzano la Polizia Penitenziaria per ciò che concerne la costituzione delle "commissioni esaminatrici";

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



Organizzazione
Sindacato
Autonomia
Polizia
Penitenziaria

- 2) pur essendo dotato il Corpo di una propria classe dirigente che annovera circa 600 Funzionari dei Ruoli direttivi, ordinario e speciale, in possesso di elevati titoli accademici (lauree magistrali, corsi universitari di perfezionamento, master universitari di 2° livello, dottorati di ricerca, abilitazioni all'esercizio della professione forense, ecc.) almeno pari se non superiori a quelli posseduti dai funzionari "civili" dell'Amministrazione se non anche a quelli della stessa dirigenza penitenziaria, si assiste ancora una volta al tentativo di attribuire ad appartenenti al Corpo attribuzioni e competenze del tutto marginali nelle procedure concorsuali di assunzione di personale, che peraltro andrà ad appartenere alla stessa Polizia Penitenziaria;
- 3) la selezione di personale dei Ruoli Tecnici della Polizia Penitenziaria non può essere altrimenti attribuita che a personale che è già in possesso dei requisiti di idoneità ai servizi di Polizia, quali sono i Funzionari del Corpo;
- 4) non risulta a questa O.S. che in Polizia di Stato o nel Corpo Forestale dello Stato le commissioni esaminatrici nell'ambito di procedure concorsuali siano affidate a Funzionari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno o del Ministero delle Politiche Agricole, anziché a Funzionari della stessa Forza di Polizia, qualora si tratti di assumere personale di Polizia;

Tanto premesso, al fine di non svillire o, addirittura, denegare ulteriormente le professionalità che caratterizzano una Forza di Polizia dello Stato, moderna e democratica, qual è la Polizia Penitenziaria e soprattutto con appartenenti "adeguatamente formati e culturalmente preparati" si richiede di esaminare e di inserire nel provvedimento da qui le seguenti integrazioni e modifiche:

art. 14 (Commissione esaminatrice)


comma 2: "La Commissione si compone di un presidente scelto, in attesa dell'immissione in ruolo del personale del ruolo dei dirigenti di Polizia Penitenziaria, tra i dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria ovvero tra gli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del Corpo degli Agenti di Custodia e da quattro funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui uno con competenze informatiche. In caso di assenza di funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria con competenze informatiche si farà ricorso ad un funzionario

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel. 0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



dell'Amministrazione penitenziaria in possesso di tali competenze";

art. 17 (Commissione esaminatrice)

comma 1: "La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei revisori tecnici, nominata con decreto del Direttore generale, è composta da un presidente scelto, *in attesa dell'immissione in ruolo del personale del ruolo dei dirigenti di Polizia Penitenziaria*, tra i dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria ovvero tra gli *Ufficiali del ruolo ad esaurimento del Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica dirigenziale* e da quattro funzionari del *Corpo di Polizia Penitenziaria*.

comma 2: "Per la prova relativa alla lingua straniera indicata nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un funzionario del *Corpo di Polizia Penitenziaria con competenze informatiche*. In caso di assenza di funzionari del *Corpo di Polizia Penitenziaria con competenze informatiche* si farà ricorso ad un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria in possesso di tali competenze";

art. 21 (Commissione esaminatrice)

comma 2: "La Commissione è presieduta, *in attesa dell'immissione in ruolo del personale del ruolo dei dirigenti di Polizia Penitenziaria* da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra gli *Ufficiali del ruolo ad esaurimento del Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica dirigenziale*, e da due funzionari del *Corpo di Polizia Penitenziaria*, nonché da due esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso anche esterni all'Amministrazione;

art. 24 (Commissione esaminatrice)

comma 1, lett. a: "un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero un *Ufficiale del ruolo ad esaurimento del Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica dirigenziale*, *in attesa dell'immissione in ruolo del personale del ruolo dei dirigenti di Polizia Penitenziaria*;

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



Si resta, pertanto in attesa di conoscere le pertinenti valutazioni di codesta Amministrazione nonché di assistere ad una debita considerazione delle proposte dianzi formulate e, nel ringraziare per la gentile attenzione, si inviano distinti saluti.-

L. BENEDEUCI
(SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P.)
L. Beneduci

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



0666152083

Al fascicolo
17/9/12

Prot. nr. 625/S.G.

Roma, 13 settembre 2012

4

Prot. n. GDAP-0328815-2012
del 17/9/2012

Alla Dott.ssa **Pierina CONTE**
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le relazioni sindacali
ROMA

E p.c.

Al Pres. **Giovanni TAMBURINO**
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Alla Dott.ssa **Simonetta MATONE**
Vice Capo Vicario
Dipartimento dell'Amm. Penitenziaria
ROMA

Al Dott. **Luigi PAGANO**
Vice Capo
Dipartimento Amm. Penitenziaria
ROMA

Al Cons. **Riccardo TURRINI VITA**
Direttore Generale del Personale
Dipartimento dell'Amm. Penitenziaria
ROMA

Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe
LORO SEDI

Oggetto: DD.MM. ai sensi dell'articolo 1 comma 2 e 3 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, istitutivo dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Laboratorio Centrale Banca dati DNA)

Egr. Dirigente,

si riscontra la nota n. GDAP 0288191-2012 del 3 agosto u.s. con cui codesto Ufficio, su disposizione della Direzione Generale del Personale e della Formazione, chiede alle OO.SS. osservazioni in merito ai due schemi di decreto del Ministro della Giustizia recanti, uno il regolamento per le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e, l'altro, il regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo.

La materia sottoposta all'attenzione delle OO.SS. non può essere avulsa dall'esame del decreto legislativo n. 162 del 2010 che proprio istituisce il ruolo tecnico del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si ritiene dunque di dover integralmente ritenere ancora oggi sussistenti tutte le argomentazioni e/o eccezioni già espresse *illo tempore* in fase di discussione, ritenendo addirittura superfluo procedere ad osservare schemi di regolamento senza aver prima compreso la reale progettualità dell'Amministrazione e, nel complesso, l'intera portata della materia di cui si discute.

Segreteria Si.N.A.P.Pe

Tel. 06 66591992 - Fax 06 66152083

CCP 55606008 - CF 97110020589 - <http://www.sinarpe.it/> - e-mail: info@sinarpe.it



0666152083

Si ritorna dunque in questa sede ad osservare come l'esigua pianta organica prevista dalla tabella A di cui all'articolo 1 del precitato Decreto Legislativo, lascia ritenere l'istituzione di un ruolo di indiscussa peculiarità, relegata unicamente ad una sola mansione dell'intero e poliedrico panorama che un profilo coincidente comporterebbe. Il riferimento espresso va al profilo informatico del ruolo dei periti e dei direttori tecnici.

Non si comprende infatti come la costituzione di un ruolo specifico, con competenze specifiche, resti nell'idea di codesta Amministrazione avulsa da tutte le competenze che trasversalmente attengono ad un perito/direttore tecnico informatico, nel complesso panorama dell'organizzazione di Istituti e Servizi facenti capo all'Amministrazione penitenziaria.

Al fine di meglio delineare la posizione di questa O.S. si deve ritenere infatti improponibile all'atto dell'istituzione di un ruolo tecnico, di riconoscere come tale esclusivamente il poliziotto "informatico" inquadrato nel nascente Laboratorio Centrale Banca dati DNA e non anche il poliziotto "informatico" occupato con le medesime competenze presso altri settori dell'Amministrazione.

Diverso è il profilo del biologo la cui competenza può di certo esser spesa in relazione ad ambiti circoscritti.

Dall'eccezione di cui sopra deriva l'esigenza di una costituzione di un ruolo tecnico nel profilo informatico che abbracci l'interesse dei servizi.

Altro nodo irrisolto attiene alla funzione in organico del personale in discussione che, seppur selezionato attraverso procedure concorsuali, allo stato ci si attende venga individuato fra il personale in servizio; di talché, stante la specificità dell'incarico che sottrae tali unità dalla forza effettiva impiegata in Istituti e Servizi, è lecito attendersi una decurtazione delle stesse unità dalla totalità della forza amministrata, trattando gli stessi come "fuori organico" alla stregua di quanto accade per i poliziotti del gruppo sportivo, ovvero alla stregua di quanto accade parallelamente nell'ordinamento della Polizia di Stato.

E ancora non v'è traccia nei documenti analizzati di una clausola di salvaguardia del personale attualmente impiegato nei servizi tecnici di cui si discute, nella certezza che non v'è nella volontà di codesta amministrazione quella di disperdere esperienze maturate sul campo da un nutrito team di poliziotti penitenziari da decenni al servizio dello sviluppo informatico dell'intera macchina dipartimentale.

Evidente è che la materia, e la conseguente stesura di regolamenti ministeriali, merita confronti e tavoli di discussione, miranti anche alla piena comprensione della progettualità presente e futura collegata all'epocale svolta della costituzione dei ruoli tecnici, in solco che ci si auspica comporti nell'avvenire l'individuazione anche di ulteriori profili professionali peculiari, e che il tutto non si possa risolvere attraverso statiche osservazioni scritte.

Con questi presupposti, si chiede un tavolo di confronto fra la parte pubblica e le parti sociali al fine di comprendere le rispettive ragioni e di giungere a soluzioni condivise.

In attesa della richiesta convocazione, si coglie l'occasione per porgere deferenti ossequi.

Dott. Roberto SANTINI
Segretario Generale S.I.N.A.P.Pe



DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SEGRETARIA DEL DIRETTORE GENERALE
ATTO DEPOSITATO IL 18/9/2012 *MS*

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 210/2203

Roma 18/9/2012

Al Sig. Direttore Generale della
Direzione Generale del Personale
e della Formazione

SEDE

OGGETTO: DD.MM. ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162, istitutivo dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Laboratorio Centrale Banca dati DNA).

Facendo seguito alla nota n. 203 del 17 settembre u.s., in relazione alla ministeriale del 3 agosto u.s. Prot. GDAP-0288191-2012 riguardante l'informativa alle Organizzazioni Sindacali sui Decreti Ministeriali di cui all'oggetto, si trasmettono le osservazioni fatte pervenire dall'O.S. S.A.P.Pe. con nota n. 24936/mr del 10.9.2012.

Con osservanza.

[Signature]
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione	
20 SET 2012	
n. 00510983	Prot.
n.	Class.



DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SEGRETARIA DEL DIRETTORE GENERALE
ATTO DEPOSITATO: 18/9/2012

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 210/2203

Roma 18/9/2012

Al Sig. Direttore Generale della
Direzione Generale del Personale
e della Formazione

SEDE

OGGETTO: DD.MM. ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162, istitutivo dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Laboratorio Centrale Banca dati DNA).

Facendo seguito alla nota n. 203 del 17 settembre u.s., in relazione alla ministeriale del 3 agosto u.s. Prot. GDAP-0288191-2012 riguardante l'informativa alle Organizzazioni Sindacali sui Decreti Ministeriali di cui all'oggetto, si trasmettono le osservazioni fatte pervenire dall'O.S. S.A.P.Pe. con nota n. 24936/mr del 10.9.2012.

Con osservanza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

M. de Maffei
19/9


Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione	
20 SET 2012	
n. 00210983	Prot.
D.	Clus.

Prot. n. 24.936 /tar

Roma, 10 settembre 2012

Dott.ssa CONTE
17. SET. 2012

Al Ministro Guardasigilli
Prof.ssa **Avv. Paola SEVERINO**
Ministero della Giustizia
00187 ROMA



GDAP-0324484-2012

PE-GDAP-1a00-12/09, 2012-0324484-2012

e, p.c.:

Al Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. **Giovanni TAMBURINO**
ROMA

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento
della Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott.ssa **Simonetta MATONE**
ROMA

Oggetto: D.Lgs. 162/2010 – Ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria

Con Decreto Legislativo 9 settembre 2010, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2010, sono stati istituiti i ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della Legge 30 giugno 2009, n. 85.

In tale provvedimento, in vigore dal 17 ottobre 2010, sono previste le procedure di accesso, relativamente a ciascuno dei ruoli previsti, mediante concorsi, i cui schemi dei relativi decreti risultano inviati dal D.A.P. in data 8 luglio 2011(!) all'Ufficio Legislativo, per il successivo iter, dovendo i bandi essere sottoposti alla firma ministeriale.

Terminato l'espletamento delle prove concorsuali, si dovranno, poi, frequentare specifici corsi di carattere prettamente professionale.

Al riguardo, corre l'obbligo di evidenziare che l'intera materia fa riferimento alla adesione dello Stato italiano al Trattato di Prum, per quanto attiene, in particolare, alla realizzazione della Banca Dati Nazionali del D.N.A. e del Laboratorio Centrale per la Banca Dati: quest'ultima struttura deve avere sede, ex lege, presso il Ministero della Giustizia.

Tutto ciò necessariamente premesso, appaiono più che evidenti molteplici inadempienze, i cui riflessi si ripercuoteranno negli anni; intanto, rimangono disattesi Accordi, prerogative e funzioni di carattere internazionale, peraltro in un'epoca contraddistinta, sotto tutti i profili, da una imprescindibile collaborazione, quasi planetaria, per la lotta al terrorismo e alla criminalità.



Segreteria Generale

L'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria avrebbe dovuto avere luogo dal 1° gennaio 2011, come la realizzazione del Laboratorio per la Banca Dati.

Il S.A.P.Pe. non può fare a meno di tornare sull'argomento, dal momento che quasi giornalmente si apprende che, grazie a ritrovamenti e a confronti del DNA, è possibile scoprire autori di reati commessi anni or sono (delitto dell'Olgiata, delitto Claps, delitto Pasolini, delitto di Via Poma etc.), sicché l'impianto previsto dal provvedimento di carattere internazionale e dal legislatore italiano non dovrebbe assolutamente essere disatteso: la tecnologia e gli strumenti scientifici di rilevazione non possono più essere condizionati da carenze finanziarie e da ritardi divenuti inammissibili, tenuto conto del periodo di tempo trascorso dalle iniziative iniziali, anche per non far dire poi che non si rispettano programmi ed accordi di livello europeo.

E ciò in quanto si apprende che alcune Direzioni di Istituti penitenziari stanno assumendo iniziative per i relativi adempimenti, impiegando personale di vari Reparti, che non ha una formazione professionale adeguata, utilizzando locali non in regola e senza avere mai ricevuto le dotazioni tecniche strettamente necessarie e indispensabili.

Peraltro, trattandosi di procedure delicate, non può essere ammissibile accettare superficialità e approssimazione, atteso che i dati che devono essere acquisiti devono rispecchiare una situazione che deve costituire un riferimento essenziale, sotto un profilo internazionale.

Il S.A.P.Pe. si chiede molto perplesso come si possano, invero, assegnare specifici compiti che, come da D.L.gs. 162/2010, non possono essere svolti se non dopo aver superato un concorso pubblico e dopo aver frequentato positivamente un corso di formazione tecnico pratico di varia durata, a secondo dei ruoli.

Tanto meno è concepibile attribuire mansioni, il cui carattere di riservatezza è peculiare, ad operatori non individuati e, comunque, privi di qualsiasi informazione e/o preparazione nel settore.

Da ultimo, poi, decisioni circa la destinazione di unità del Corpo per le incombenze del caso vengono assunte in modo unilaterale e/o discrezionale, senza considerare la normativa pattizia in ordine alla concertazione con le OO.SS. per quanto attiene alla organizzazione dei servizi, alla programmazione e all'articolazione dell'attività lavorativa.

Occorre intervenire con urgenza sulla materia, perché i ritardi evidenziati non possono altro che amplificare gli inconvenienti e le inadempienze.

Distinti saluti:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. *Donato* CAPECE)